

INPS.HERMES

Sede: 0013/D.C. Pensioni

Messaggio numero: 001519 del 27/01/2014 17.23.23

Oggetto: Regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in attuazione dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Soggetti iscritti presso l'INPS e presso l'ex ENPALS.

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2014, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, con il quale è stato emanato il regolamento in oggetto, entrato in vigore il 17 gennaio 2014. Secondo quanto statuito dall'articolo 1, comma 1, del regolamento in parola, lo stesso costituisce una prima applicazione di quanto disposto dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si rammenta che il richiamato articolo 24, comma 18, prevede l'emanazione di un regolamento allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

E' in corso di elaborazione la circolare contenente le istruzioni applicative del regolamento di cui trattasi.

1- MODIFICHE NORMATIVE

Il regolamento in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevede, tra l'altro, un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per i soggetti iscritti all'INPS ed all'ex-ENPALS.

1. EX ENPALS

La nuova disciplina si applica nei confronti degli iscritti ai fondi Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei. In particolare.

- gruppo ballo;
- gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda;

- gruppo cantanti: artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera artisti lirici ed orchestrali;
- gruppo sportivi professionisti.

2- PRIME INDICAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

L'articolo 1, comma 2, del più volte citato regolamento, dispone che: "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa".

In attesa della diramazione della circolare di cui è cenno in premessa, a norma del richiamato articolo 1, comma 2, le competenti Strutture territoriali, avranno cura di liquidare le pensioni secondo le consuete modalità, in favore dei soggetti contemplati dal regolamento, che risultino, al 31 dicembre 2013, in possesso dei requisiti pensionistici previsti dalla previgente disciplina.

IL DIRETTORE CENTRALE
Gabriele Uselli